



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 12 DEL 08-03-2021

Oggetto: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LE QUERCE DI MAMRE" UBICATA IN CASTIGNANO FRAZ. RIPABERARDA CONTRADA PIANE N. 4 - CHIUSURA DELL'ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 30/09/2016 N. 21

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che l'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

Vista la legge regionale 30/09/2016 n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e sociali pubblici e private e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e private" e ss.mm.ii, in particolare il capo II relativo alle "autorizzazione alla realizzazione" e "autorizzazioni all'esercizio";

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021, acclarata al protocollo generale dell'ente il 23/02/2021 al n. 1432, ad oggetto: "PARERE IGIENICO-SANITARIO. Ispezione effettuata in data 18/02/2021 presso la struttura a carattere sociale denominata "le Querce di Mamre" ubicata nel Comune di Castignano fraz. Ripaberarda Contrada Filette-Via delle Piane n. 4. Edificio individuato in Catasto al foglio 26 con la particella n. 360 sub. 1 con categoria n. 4. Legge Regionale n. 21/2016 art. 9 e Regolamento Regionale di Attuazione – Allegato A alla DGR n. 940 del 20/07/2020. Responsabile della struttura "Le Querce di Mamre" Don Alberto Fossati", con la quale, nel trasmettere le risultanze ispettive, "*si significa le necessità di*

adozione di provvedimento urgente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 Legge Regionale n. 21/2016”;

Evidenziato che nel verbale ispettivo di cui sopra si legge:

“Trattasi di struttura in esercizio senza regolare autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 9 - L.R. n. 21/2016- Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e sociali pubblici e privati”

(...)

“Atteso che la struttura attenzionata risulta in attività in assenza della regolare Autorizzazione, in considerazione della promiscuità degli ospiti accolti con problematiche complesse non solo di ordine sociale ma anche sanitario, si evidenzia la violazione di quanto disposto dalla vigente normativa che dettagliatamente distingue nei regolamenti attuativi le diverse tipologie di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in base ai criteri valutativi puntuali dei soggetti da ospitare”;

(...)

“Dalla documentazione acquisita e fornita dal Responsabile Don Alberto Fossati, che fa parte integrante del presente verbale, risultano ospiti con esigenze diverse e le valutazioni delle condizioni sanitarie e/o sociali che peraltro definiscono le modalità di accesso alle strutture autorizzate sono riconducibili ai servizi sociali territoriali, ai servizi sanitari competenti e nel caso in esame anche dall’Autorità Giudiziaria e/o dagli uffici per l’esecuzione penale esterna (Comunità alloggio per detenuti e ex detenuti - Allegato A del Manuale di cui alla DGRn. 940 del 20/07/2020”;

“Premesso quanto sopra, rilevata l’assenza della regolare Autorizzazione all’esercizio della struttura sottoposta ad ispezione, si puntualizza quanto espressamente previsto dall’art. 15 della citata L.R. n. 21/2016 “In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio”

Vista, altresì, la nota della Legione Carabinieri Marche – Stazione di Castignano, prot. 11502/2-2 del 24/02/2021, acclarata al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 1492, nella quale, tra l’altro, si evidenzia che l’attività svolta dall’Associazione “Le Querce di Mamre” c/o struttura in C.da Piane 4 di Ripaberarda di Castignano è risultata priva di autorizzazioni amministrative, per cui si chiede ***“al Sindaco di Castignano di ordinare, ex art. 15 della Legge Regionale n. 21/2016, previa diffida, la chiusura della struttura o la sospensione del servizio”;***

Dato atto che ai sensi dell’articolo 9 della sopra richiamata Legge Regionale n. 21/2016 **i soggetti pubblici e privati** che intendano esercitare attività presso le strutture di cui all’articolo 7 e **per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 8**, terminati i lavori e, comunque prima dell’utilizzo delle strutture medesime **devono presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio**;

Visto l’art. 15 commi 1 e 2 della legge regionale n.21/2016 che espressamente dispone:

”1. Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza la relativa autorizzazione, il Comune ne dispone l’immediata chiusura.

2. In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività previste da questa legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 4.000,00 a €. 40.000,00”;

Visto, in tal senso il provvedimento sindacale n. 2 in data 24/02/2021, con il quale, dopo aver verificato che agli atti dell'ente non risulta presentata alcuna richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 21/2016 da parte del Responsabile della struttura in oggetto, il sottoscritto Sindaco pro tempore:

DIFFIDA

L'associazione di promozione sociale denominata "LE QUERCE DI MAMRE" ubicata nel Comune di Castignano, nella persona del Responsabile ...OMISSIS ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale 30/09/2016 n. 21 entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

DISPONE

che il responsabile della struttura adotti, nel frattempo, tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti presenti, ivi compreso il loro eventuale trasferimento temporaneo presso altre strutture autorizzate.

DISPONE ALTRESÌ

che il responsabile della struttura adotti tutte le necessarie misure di prevenzione previste dalla normativa statale e regionale utili al contenimento dell'infezione da COVID-19.

AVVERTE

*che in caso di inottemperanza nei termini si provvederà nel rispetto di quanto disposto dal più volte citato articolo 15 della L.R. 30/09/2016 n. 21 e ss.mm.ii.
(...) omissis"*

Rilevato che, a seguito del suddetto provvedimento il rappresentante legale della predetta Associazione, con nota acclarata al prot. generale dell'ente il 26/02/2021 al n. 1527 sottolineava che "Da un esame della normativa regionale richiamata nel provvedimento del Sindaco non appare allo scrivente individuabile alcun modello di struttura corrispondente, in quanto non trattasi di struttura socio-sanitaria o che accolga soggetti così come tratteggiati nei modelli degli allegati alla norma" e ribadiva "la richiesta di autorizzazione così come il Comune riterrà di concedere";

Che il Comune di Castignano, con nota a firma del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Sociali prot. 1584 del 01/03/2021, precisava, tra l'altro:

"E' necessario, quindi, a parere di chi scrive, che la S.V inquadri esattamente la tipologia dell'Associazione di cui è legale rappresentante e provveda poi agli ulteriori adempimenti giuridici richiesti dalla normativa regionale al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sociali e/o socio sanitarie della struttura ubicata in Ripaberarda a Contrada Piane n. 4. Utile al riguardo, oltre alla più volte citata L.R. n. 21/2016 anche una attenta lettura delle Deliberazioni di Giunta Regionale Marche n. 937 del 20/07/2020 e n. 940 del 20/07/2020, e le relative "tabelle di transcodifica" e "Nomenclature", in base alle quali poter inquadrare la corretta tipologia della struttura.

Si ribadiscono, pertanto, i termini perentori indicati nella diffida di cui al provvedimento sindacale n. 2/2021 di cui in premessa, sollecitando la S.V., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione "LE QUERCE DI MAMRE" ad adeguarsi alle prescrizioni

imposte dalla Legge Regionale n. 21/2016, trasmettendo al competente ufficio espressa richiesta di autorizzazione secondo la modulistica regionale.

Si ribadisce infine, il rispetto dell'ulteriore prescrizione di cui al provvedimento sindacale n. 2/2021, più volte citato, secondo il quale la S.V. provveda ad "adottare tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti presenti, ivi compreso il loro eventuale trasferimento temporaneo presso altre strutture autorizzate";

Viste le ulteriori note Prot. 1627 del 02/03/2021 e Prot. 1682 del 04/03/2021, entrambe a firma del legale rappresentante dell'Associazione di che trattasi, agli atti di questo Comune, nelle quali si ribadisce che non esiste una struttura rispondente ai parametri di cui alla normativa regionale citata da autorizzare e si chiede la revoca del provvedimento di diffida;

Evidenziato che non è il nomen iuris assunto dal soggetto gestore che rileva ai fini dell'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di cui alla più volte citata L.R. n. 21/2016, quanto, piuttosto, l'attività esercitata in concreto, come chiaramente rappresentato nel verbale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021, di cui in premessa;

Che tutte le argomentazioni spese per fondare il diritto ad esercitare una attività priva delle dovute autorizzazioni cedono il passo di fronte alle risultanze del verbale emesso da un soggetto tecnico di natura pubblica deputato alle diverse verifiche imposte dalla normativa regionale di che trattasi;

Dato atto che sono scaduti i termini di cui al provvedimento sindacale n. 2/2021, sopra citato;

Accertato che a tutt'oggi non risulta presentata ai competenti uffici comunali alcuna richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 21/2016 da parte del Responsabile della struttura in oggetto;

Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 27/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente intervenire nell'immediato;

Ponderati:

- gli interessi pubblici, nel senso di emettere provvedimento sindacale a carattere locale in materia di igiene e sanità pubblica e tutela della salute degli ospiti, di chiusura dell'attività svolta dall'Associazione "Le Querce di Mamre" nella struttura ubicata in Contrada Piane n. 4 della Fraz. Ripaberarda di Castignano, trattandosi, nel caso di specie, di sanzione imposta dall'art. 15 della L.R. n. 21/2016;
- gli interessi privati nel senso di consentire le necessarie ricollocazioni degli ospiti (ancorchè non di competenza comunale) trattandosi di "ospiti accolti con problematiche complesse non solo di ordine sociale ma anche sanitario", come riportato nel sopra citato verbale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021, i quali devono essere garantiti nei loro diritti primari di assistenza;

Valutato assolutamente rilevante assegnare un congruo termine al destinatario del presente provvedimento, che si individua in 15 (quindici) giorni per attuare le individuande modalità di

riallocazione e spostamento degli ospiti, contemperando gli interessi pubblici e privati di cui sopra;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge regionale n. 21 del 30/09/2016, articoli 7, 8, 9 e 15;

Visti gli articoli 5 e segg. della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la documentazione sopra citata, custodita agli atti del fascicolo d'ufficio;

Tutto quanto sopra premesso, motivato, richiamato, visto, considerato

ORDINA

A Don Alberto Fossati, nato a Monza il 17 aprile 1973, c.f. FSS LRT 73D17 F704B, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale "LE QUERCE DI MAMRE" P Iva 92062700445 ubicata in Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano, in virtù di contratto preliminare di acquisto dell'immobile in questione;

la chiusura, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'attività di struttura in esercizio presso la Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano, in quanto priva di regolare autorizzazione ex artt. 8 e 9 L.R. n. 21/2016;

di assumere tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza, la salute e l'incolumità degli ospiti e degli utenti a vario titolo presenti nella struttura di cui sopra, nelle more della ricollocazione degli stessi in altra sede ritenuta idonea nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 15 giorni concessi, compatibilmente alle condizioni individuali degli stessi;

di prendere i doverosi contatti con i competenti servizi dell'Area Vasta 5 e con il Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII, al fine di attuare i provvedimenti di cui sopra nella massima collaborazione,

DISPONE

Che il sopra generalizzato Don Alberto Fossati dia adeguata comunicazione alle competenti autorità in merito alle misure organizzative predisposte ed ai tempi e modalità di sistemazione degli ospiti, da concordare con i competenti servizi dell'Area Vasta 5 e con il Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII;

DISPONE INFINE

che il presente provvedimento venga notificato:

a Don Alberto Fossati, nato a Monza il 17 aprile 1973, c.f. FSS LRT 73D17 F704B, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale "LE QUERCE DI MAMRE" P Iva 92062700445 ubicata in Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano;

sia trasmesso via pec

- al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5;
- All'Area Vasta n. 5, in persona del Direttore Dott. Cesare Milani
- All'Area Vasta n. 5 – Distretto Sanitario;
- al Responsabile dei servizi Sociali dell'ambito Territoriale Sociale n. XXIII dott. Luigi Ficcadenti;
- al Comandante della stazione Carabinieri di Castignano;
- al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche ;
- alla Regione Marche – P.F Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Pubbliche e private residenziali e territoriali a m
- al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Ascoli Piceno

e sia comunicato alla Polizia Municipale del Comune di Castignano per gli adempimenti di competenza

AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza si provvederà all'esecuzione d'ufficio della presente ordinanza con modalità da individuarsi unitamente alla ASUR Marche Area Vasta 5 e all'Ambito Territoriale XXIII, a spese dell'associazione come sopra individuata;

CHE si provvederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria il contravventore ai sensi dell'art. 650 c.p . e che l'agente della P.M. e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni decorrenti dalla data notificazione o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, in caso di inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

INFORMA, ALTRESI'

Ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area amministrativa Dott.ssa Stefania Sorrentino e che il presente provvedimento, vista l'urgenza, costituisce nel contempo, atto di avviso di avvio del procedimento ex L. n. 241/1990.

Dalla residenza municipale. Li 08/03/2021

Il Sindaco
Fabio Polini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara: di aver notificato in data _____ copia del presente atto n. _____ al Sig. _____ nel modo appresso indicato:

☐ consegnandone copia a mani proprie
☐ effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico _____ a norma art. 139 C.P.C. al sig. _____ nella sua qualità di _____

☐ a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
☐ di essersi recato in via _____ presso la residenza del Sig. _____ e di aver, in assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. ☐ 140 ☐ 143 del C.P.C., depositato la copia stessa nella CASA COMUNALE di _____ ed ☐ affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il n. cronologico _____ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-03-2021 al 25-03-2021 con numero 171

Castignano, li 10-03-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE**

F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino